

# **COMUNE DI MARA**

*Provincia di Sassari*

## **REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

*(D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del  
07.12.2012, aggiornato alla legge n. 35/2022)*

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 28/04/2023**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Mara, in attuazione del disposto di cui al capo III, titolo VI, del D.lgs n. 267/2000 e in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

### **Articolo 2 – Sistema dei controlli interni**

1. Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Mara, è articolato nelle seguenti tipologie:

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo sugli equilibri finanziari.

### **Articolo 3 – Finalità dei controlli**

1. Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti.

2. Il controllo di regolarità contabile ha lo scopo di garantire la regolarità contabile degli atti.

3. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il controllo di gestione per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti è stato abrogato con la legge n. 35/2022;

4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

## TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### **Capo I – Controllo preventivo**

#### **Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo**

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell'atto; successivo quando interviene a seguito dell'intervenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione.

2. Il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo; quello di regolarità amministrativa è anche di tipo successivo.

## **Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa**

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, il responsabile del servizio competente per materia esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000. Attraverso tale parere viene verificata la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica. Il parere è richiamato nel testo della deliberazione.
3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo della deliberazione.
4. Nella fase di formazione delle determinazioni, il responsabile del servizio competente per materia esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs 267/2000. Attraverso tale parere viene verificata la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento. Il parere è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione.
5. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio competente per materia esercita questa forma di controllo nella fase della sottoscrizione.

## **Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile**

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000. Attraverso tale parere viene verificata la legittimità, regolarità e correttezza contabile.
2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve sempre essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Il parere è richiamato nel testo della deliberazione.
3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo della deliberazione.
4. Nella formazione delle determinazioni, il responsabile del servizio finanziario esercita questa forma di controllo attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile ex art.147-bis del D.lgs 267/2000 e del visto attestante la copertura finanziaria art.151, comma 4, del D.lgs 267/2000, mediante i quali vengono verificati:
  - a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
  - b) la corretta imputazione;
  - c) l'esistenza del presupposto;
  - d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
  - e) la conformità alle norme fiscali;
  - f) il rispetto delle competenze;
  - g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
  - h) il rispetto del regolamento di contabilità;
  - i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;

- l) l'accertamento dell'entrata;
  - m) la copertura nel bilancio pluriennale;
  - n) la regolarità della documentazione;
  - o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
5. Il parere e il visto sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, alla determinazione e sono rilasciati dal responsabile del servizio finanziario, entro due giorni lavorativi dall'acquisizione della determinazione.

### **Articolo 7 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

1. In caso di assenza dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze e dai soggetti a ciò designati nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo l'ordine ivi previsto.
2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati.
3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1, i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

## **Capo II – Controllo successivo**

### **Articolo 8 – Unità di controllo**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto da una specifica struttura, denominata unità di controllo.
2. L'unità di controllo è unipersonale, composta dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
3. Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:
  - a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
  - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutti i settori in cui è suddiviso il comune;
  - c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
  - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.
4. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) il costante monitoraggio della legittimità, regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
  - b) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati vizi;
  - c) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;

- d) la creazione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

### **Articolo 9 – Oggetto del controllo**

1. Il segretario comunale sottopone a controllo successivo le determinazioni, i contratti, gli altri atti amministrativi dell'Ente, tra cui, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura e ogni altro atto amministrativo su cui ritenga necessario svolgere tale attività.
2. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario comunale. Esso viene inoltre effettuato su almeno il 10% del totale delle determinazioni e su almeno il 5% del totale degli altri atti amministrativi.
3. L'attività di controllo dovrà garantire:
  - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i settori dell'Ente;
  - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
  - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
  - d) la verifica del rispetto della normativa legislativa e regolamentare, dei regolamenti interni al comune, degli atti di indirizzo e direttive interne, del P.E.G. e degli atti di programmazione;
  - e) il suo collocamento temporale il più possibile vicino all'adozione degli atti, al fine di assicurare adeguate azioni correttive;
  - f) il non appesantimento dei tempi delle procedure amministrative.
4. Qualora nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
5. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

### **Articolo 10 – Risultati dell'attività di controllo**

1. Il segretario comunale elabora reports semestrali da quali risulti:
  - a) il numero degli atti esaminati e/o procedimenti esaminati;
  - b) i rilievi e le osservazioni sollevati;I reports si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun settore dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.
2. Entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al sindaco, alla giunta e al consiglio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, ai responsabili di servizio.
3. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente responsabile, al momento del suo rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

4. Gli esiti di questa forma di controllo sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili dei servizi.

## **TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

### **Articolo 11 – Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il responsabile del settore economico finanziario, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale e i responsabili dei settori.

### **Articolo 12 – Fasi del controllo**

1. Il responsabile del settore economico finanziario, con cadenza quadrimestrale, presiede una riunione cui partecipano i responsabili dei settori, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:
  - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il piano esecutivo di gestione;
  - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
  - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile del settore economico finanziario redige una relazione conclusiva per il sindaco, giunta comunale e organo di revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento;
3. L'organo di revisione, nei successivi 10 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.
4. La giunta comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del settore economico finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del D.lgs 267/2000.
6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli eventuali organismi gestionali esterni.

## TITOLO V – VALUTAZIONE

### Articolo 13 – Valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al Nucleo di valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dal comune.

## TITOLO VI – GESTIONE ASSOCIATA

### Articolo 14 – Gestione associata

1. Le forme di controllo interno disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte anche in forma associata, sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs n. 267/2000.

## TITOLO VII CONTROLLI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI PNRR - PNC

### Art. 15. PROVVEDIMENTO INTERESSATI DAL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – CONTABILE.

Il PNRR, a differenza dei programmi di spesa tradizionalmente realizzati nell'ambito di fondi strutturali di investimento europeo, si configura come un programma di *performance*, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti. Come previsto dagli allegati alle circolari MEF-RGS n. 21 del 14.10.2021 e n. 9 del 10.02.2022, nonché dai dispositivi attuativi (avvisi e bandi) il soggetto attuatore attua i controlli di regolarità amministrativo- contabile su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della procedura.

Le fasi principali della procedura sono distinte al paragrafo 5.1 dell'allegato alla circolare n. 29/2022 e, precisamente:

- Approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati;
- Ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione;
- Nomina della commissione laddove prevista;
- Valutazione delle domande;
- Aggiudicazione provvisoria e definitiva
- Stipula del contratto
- Attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura

### Art. 16. MODALITA' ATTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILE NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR

Le modalità di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono le stessi di cui all'articolo 5 e art. 6. Tale forma di controllo, per tutti gli atti interessati da finanziamenti PNRR-PNC, sono svolti in via preventiva dal Responsabile del servizio interessato e che adotta il provvedimento e dal Responsabile economico -finanziario.

Il controllo successivo del Segretario Comunale non viene svolto a campione ma su tutti i provvedimenti emessi in corrispondenza delle principali fasi della procedura riportate all'art. 15.

Il controllo in argomento è svolto come si riporta di seguito (estratto quadro sinottico delle

attività di verifica e controllo del soggetto attuatore, paragrafo n. 5 dell'allegato alla circolare n. 29/2022:

<b>Fase progettuale</b>	<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase amministrativa</b>	<b>Tempistica svolgimento</b>
Procedura di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici	Controlli ordinari di regolarità amministrativa-contabile	Espletamento procedura di gara	Durante tutte le fasi della procedura di gara
Esecuzione del contratto d'appalto	Controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Esecuzione del contratto d'appalto (presentazione SAL - fatture)	Durante tutte le fasi di attuazione del contratto

I controlli saranno eseguiti sulla base delle check list approvate dal Ministero di riferimento nell'ambito del SIGECO. Laddove il Ministero di riferimento non abbia adottato alcuna check-list si potranno utilizzare i modelli elaborati dal Comune che saranno oggetto di variazione a seguito di nuove indicazioni o modifiche di legge.

## **TITOLO VII – NORME FINALI**

### **Articolo 17 – Comunicazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 07.12.2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

### **Articolo 18 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.